

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 26 ottobre 2018 (Udine 11 ottobre 2018, dep. 26 ottobre 2018), n. 6126.

I motivi aggiunti, per costante giurisprudenza non sono consentiti perché non possono dedursi, in base alle risultanze della verifica disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli datati col ricorso introduttivo.

Omissis

1. In data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni comunali.

Omissis

1.1 Il successivo 17 giugno 2017 si è proceduto alla proclamazione del Sindaco nella persona del candidato A, al quale erano collegate le liste X e Y.

Omissis

2.3 Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza n. 526 del 20 ottobre 2017, ha disposto una verifica per accertare se tra le schede annullate, relative alle Sezioni indicate dai ricorrenti principali, fossero rinvenibili le schede contestate dai ricorrenti.

2.4 Il viceprefetto, nella relazione prot. n. 30113 del 4 dicembre 2017, depositata il giorno successivo, ha acclarato che nelle Sezioni in contestazione non vi erano schede contenenti le controindicazioni fornite dai ricorrenti.

2.5 All'esito della verifica i ricorrenti hanno proposto ulteriori censure, con i motivi aggiunti, e hanno chiesto una integrazione istruttoria.

2.6 Con la sentenza n. 167 del 26 marzo 2018 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, all'esito della verifica ha respinto il ricorso principale, senza pronunciarsi espressamente sui motivi aggiunti, e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in prime cure, deducendo quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne hanno chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento delle censure articolate in primo grado.

Omissis

4. L'appello deve essere respinto.

4.1 La sentenza impugnata, seppure con una motivazione laconica, eccessivamente stringata e dunque insufficiente ad esplicitare l'iter logico seguito, ha ritenuto che gli esiti della verifica, disposta in primo grado, non abbiano confortato le censure dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.

4.2 Tale valutazione, benché necessiti, in questa sede, di una doverosa integrazione motivazionale, è nella sua conclusione corretta.

4.3 Ritiene il Collegio di poter prescindere, in via preliminare, dalle eccezioni sollevate dal controinteressato quanto alla inammissibilità del gravame (pp. 5-9 della memoria di costituzione depositata l'11 maggio 2018), stante, comunque, la sua infondatezza nel merito per le ragioni che ora si passa ad esporre.

5. Quanto al primo motivo (pp. 6-10 del ricorso), anzitutto, gli odierni appellanti lamentano che la sentenza impugnata, seppure in modo implicito, avrebbe erroneamente considerato nulli tre voti che dovevano essere attribuiti alla lista Y ai sensi dell'articolo 57 del d.P.R. n. 570 del 1960 e degli articoli 72 e ss. del d.lgs.

n. 267 del 2000.

- 5.1 Ciò in quanto in tali schede, di cui alla Sezione n. 28, una nella Sezione n. 27 e l'altra nella Sezione n. 18, come la stessa verifica avrebbe accertato, gli elettori, pur avendo sbarrato due liste differenti, avevano però indicato la preferenza per i candidati della lista Y.
- 5.2 Il motivo è destituito di fondamento perché le censure dedotte con i motivi originari del ricorso non afferivano alla violazione dell'articolo 57 del d.P.R. n. 570 del 1960, sotto il profilo della contemporanea indicazione di due liste e della preferenza assegnata ai candidati di una unica lista, ma erano specificamente dirette a contestare l'esistenza di un voto disgiunto tra la lista e il candidato ad essa collegato, sicché l'esistenza di detti tre voti, sotto il profilo in questa sede denunziato, è emersa solo in sede di verifica e, non a caso, è stata contestata dagli odierni appellanti solo con i motivi aggiunti, proposti all'esito della verifica.
- 5.3 Ma tali motivi aggiunti, per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, non sono consentiti perché con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verifica disposta dal giudice, vizi inediti e, cioè, vizi che non trovano sufficiente ed adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione III, 21 dicembre 2016, n. 4863; Consiglio di Stato, Sezione V, 13 aprile 2016, n. 1477), vizi che, nel caso di specie, miravano a contestare la legittimità delle schede per uno specifico, ben distinto e circostanziato motivo, che era stato analiticamente indicato nel ricorso.
6. Consegua da quanto esposto anche il rigetto del secondo motivo di appello (pp. 9-11 del ricorso), con il quale ci si duole, ancora una volta, della mancata assegnazione dei tre voti in contestazione alla lista Y, ma ancora una volta per ragioni che, per quanto nemmeno esaminate dalla sentenza impugnata, nel merito non possono essere condivise dal Collegio, stante la diversità delle censure proposte con il ricorso originario rispetto ai vizi poi emersi in sede di verifica, vizi delle schede che, si ripete, la stessa parte ricorrente non casualmente ha fatto valere solo con i successivi motivi aggiunti, come detto inammissibili.

Omissis

8. Infine, con il quarto motivo (pp. 13-19 del ricorso), gli odierni appellanti lamentano la mancata considerazione delle censure proposte con i motivi aggiunti.
- 8.1 Benché di tali motivi, in effetti, non si faccia alcun cenno nella sentenza impugnata, anche solo per respingerli, nondimeno ritiene il Collegio, nell'esaminarli, che essi siano inammissibili in quanto introducono censure nuove, successive e conseguenti all'esito della verifica in primo grado disposta e, come tali, esse non possono trovare ingresso nel presente giudizio, nemmeno avanti al giudice d'appello.
9. Ne segue, in conclusione, la reiezione dell'appello proposto da B, C e D con la conseguente conferma della improcedibilità, per difetto di interesse, del ricorso incidentale proposto da E in primo grado, ricorso che, comunque, non avrebbe potuto essere esaminato da questo giudice, in difetto di rituale impugnazione incidentale, da parte del medesimo, della statuizione espressa in ordine alla improcedibilità del ricorso incidentale, che pure è contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata.

Omissis